



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica,
ha emesso, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza di discussione del 29.01.2026
(tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 *ter* c.p.c.) la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* u.c. c.p.c.,
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 522/2024 di r.g.,

tra

GROUP - [redacted] **S.R.L.**, in persona del legale rappr.te *p.t.*, con sede in
[redacted]

[redacted], come in atti domiciliata,

-parte attrice/opponente

e:

S.P.A., c [redacted]

[redacted], come in atti domiciliata,

-parte convenuta/opposta-

Conclusioni delle parti:

per parte opponente:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,

IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:

1) dichiarare inammissibile e/o improcedibile il procedimento monitorio per difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui all’art. 633 c.p.c., ovvero per mancata dimostrazione dello stesso, e per l’effetto dichiarare illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;

IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:

2) dichiarare illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in narrativa, e comunque rigettare la complessiva richiesta creditoria avanzata da



_____ s.p.a., principalmente in funzione della mancata dimostrazione della sussistenza e della consistenza del credito a cura della parte opposta ed attrice in senso sostanziale, ovvero:

2.1) con riguardo al finanziamento 2015 chirografario n. _____ (originari 800.000,00):

- accertare e dichiarare la nullità del contratto e/o delle clausole di determinazione degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1418, 1419 comma 2, 1284 e 1346 c.c. e, per l'effetto, determinare il capitale residuo ricalcolato e condannare la convenuta a restituire al mutuatario quanto corrisposto per interessi non dovuti, ove ritenuto anche in accoglimento della domanda riconvenzionale di cui al successivo punto 4;

2.2) con riguardo al finanziamento 2017 chirografario n. _____ (originari 158.460,00):

accertare e dichiarare la nullità del contratto e/o delle clausole di determinazione degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1418, 1419 comma 2, 1284 e 1346 c.c. e, per l'effetto, determinare il capitale residuo ricalcolato e condannare la convenuta a restituire al mutuatario quanto corrisposto per interessi non dovuti ove ritenuto anche in accoglimento della domanda riconvenzionale di cui al successivo punto 4;

2.3) con riguardo a tutti i rapporti bancari azionati con il decreto ingiuntivo:

- per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, dichiarare illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente _____ GROUP - _____ a _____ S.P.A., adottando ogni conseguente ulteriore statuizione;

IN VIA RICONVENZIONALE:

3) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità del contratto di conto corrente n. 103491102, del contratto relativo all'apertura di credito e del conto collegato funzionalmente di anticipo fatture n. 103952361 per mancanza della forma scritta ad substantiam ex art. 117, commi 1 e 3, T.U.B.; e comunque la nullità di tutte le eventuali clausole contrattuali illegittime applicate dalla banca rispetto a tali rapporti, particolarmente in relazione all'imposizione di interessi usurari, alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, e per tutte le altre eccezioni evidenziate nel corpo dell'atto, e conseguentemente condannare la convenuta a restituire al correntista quanto corrisposto per interessi e costi non dovuti;

4) per l'effetto di tutte le illegittimità evidenziate nei precedenti punti, previa rettifica del saldo contabile, se del caso anche in via riconvenzionale:

4.1) determinare l'esatto dare-avere tra le parti in relazione ai 2 finanziamenti e al conto collegato n. 103491102 (e collegato anticipo fatture n. 103952361), in base ai risultati di ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. tecnico-contabile, adottando tutte le conseguenti statuizioni;



4.2) accertare e dichiarare l'esatto ammontare del credito complessivo eventualmente vantato dalla Banca e il saldo complessivo di chiusura dei rapporti bancari intercorsi tra [REDACTED] e [REDACTED]

4.3) condannare [REDACTED] al pagamento in favore dell'opponente, a titolo di restituzione e/o rifusione degli importi illegittimamente corrisposti in violazione delle norme bancarie che verranno determinati in corso di causa, oltre interessi moratori dal pagamento delle singole rate, degli interessi e delle spese sul conto alla data di proposizione della domanda ed interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda fino al saldo effettivo, eventualmente ponendo gli stessi in compensazione con l'eventuale maggior credito che dovesse essere denegatamente accertato a favore della stessa all'esito dell'odierno giudizio.

5) previo accertamento della loro illegittimità, e laddove vengano accertate, dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza l'immediata cancellazione della segnalazione del nominativo della Opponente società [REDACTED] effettuata da [REDACTED] spa presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia a far data dal mese di agosto 2023 alla definizione del presente giudizio e riportarla all'interno della categoria "Rischi a scadenza" con stato di rapporto "contestato";

IN OGNI CASO ED IPOTESI:

6) condannare la parte opposta alla rifusione dei compensi e delle spese di lite, da liquidare ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., e da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano fin da ora antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;

IN VIA ISTUTTORIA:

7) si insiste comunque – e previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del Giudice del 24.02.2025 – per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al CTU di acclarare l'effettivo rapporto credito/debito esistente tra le parti in relazione all'effettivo rapporto credito/debito esistente tra le parti in relazione ai rapporti indicati negli alinea precedenti delle conclusioni, chiedendo che al CTU nominato vengano posti anche i quesiti indicati nella memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., del 16.05.2024 (pagg. 24-26)".

per parte opposta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3581/2023, R.G. n. 8888/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Monza in data 11/12/2023 e pubblicato in data 12/12/2023, notificato alla società [REDACTED] Group – [REDACTED] S.r.l., in pendenza della prima udienza di comparizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 648 c.p.c., non essendo



l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e non essendo contestate le somme dovute all'opposto né nell'an né nel quantum.

IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ex adverso proposta, per la carenza del "thema decidendum" e del "thema probandum".

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Respingere tutte le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo D.I. n. 3581/20223 e R.G. 8888/2023, emesso dal Tribunale di Monza, in data 11.12.2023 e pubblicato in data 12.12.2023;

SEMPRE NEL MERITO: Respingere tutte le domande riconvenzionali ex adverso proposte in quanto meramente esplorative, inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e diritto;

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto Decreto Ingiuntivo n. 3581/2023 – R.G. n. 8888/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Monza in data 11/12/2023 e pubblicato in data 12/12/2023, accertare e dichiarare che la società [REDACTED] GROUP – [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, è debitrice nei confronti di [REDACTED] S.p.a. e per essa la mandataria doValue S.p.a., per l'importo complessivo di Euro 246.376,50=, (Euro 180.632,35 per il contratto di mutuo chirografario n. [REDACTED] oltre ad Euro 65.744,15=, per il contratto chirografario n. [REDACTED] oltre interessi di mora dal 7.10.2023, al saldo effettivo e l'effetto condannare parte opponente al pagamento in favore di [REDACTED] S.p.a. dell'importo sopra indicato.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto Decreto Ingiuntivo n. 3581/2023 – R.G. 8888/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Monza in data 11/12/2023 e pubblicato in data 12/12/2023, condannare parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo risultante dall'eventuale espletanda istruttoria, ovvero dalla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e accessori, operando se del caso eventuali compensazioni;

IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede respingersi, sin d'ora, la richiesta di C.T.U. e le ulteriori istanze istruttorie, ivi compreso l'interrogatorio formale e la prova per testi, in quanto meramente "esplorative", non supportate da alcuna prova scritta. Con ogni più ampia riserva di produrre e dedurre, anche in relazione alla produzione di parte avversa.

IN OGNI CASO: con vittoria di competenze e spese e accessori del presente procedimento, ivi compreso il rimborso forfettario del 15%".

RAGIONI DELLA DECISIONE



La banca [REDACTED] con decreto ingiuntivo n. 3581/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 11.12.2023, ha ingiunto alla attrice opponente il pagamento della complessiva somma di euro 246.376,50, oltre interessi e spese della procedura monitoria, deducendo l'inadempimento della opponente agli obblighi di pagamento scaturenti da due contratti di mutuo chirografario, e precisamente: il contratto di mutuo chirografario n. [REDACTED] avente ad oggetto un finanziamento dell'importo originario di Euro 800.000,00, con residuo dovuto pari ad Euro 180.632,35, ed il contratto di mutuo chirografario n. [REDACTED] avente ad oggetto un finanziamento dell'importo originario di Euro 158.460,00, con residuo dovuto pari ad Euro 65.744,15.

Avverso il monitorio, ha proposto opposizione la opponente, contestando la pretesa creditoria, dolendosi in particolare: a) della carenza probatoria della documentazione a sostegno del monitorio, non essendo sufficiente a provare il credito il c.d. saldaconto *ex art. 50 TUB*; b) della nullità delle clausole di determinazione degli interessi corrispettivi pattuiti tali da renderli non determinato, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi *ex art. 117 VII co. TUB*, e ciò sia in ragione della applicazione dell'ammortamento c.d. "alla francese" che comporta un meccanismo di capitalizzazione composta che renderebbe indeterminato il tasso applicato, sia in ragione della applicazione della c.d. clausola "floor", sia infine per l'applicazione di interessi usurari.

La parte opponente ha altresì formulato domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità del contratto di conto corrente n. 103491102 del contratto relativo all'apertura di credito e del conto collegato funzionalmente di anticipo fatture n. 103952361 per mancanza della forma scritta *ad substantiam ex art. 117, commi 1 e 3, T.U.B.*; dolendosi altresì della applicazione di interessi usurari, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto non pattuite, con la finalità di rideterminare il saldo di dare-avere tra le parti.

La banca, costituitasi in giudizio, ha contestato - con estesa allegazione - le doglianze formulate dalla parte opponente, chiedendo il rigetto della opposizione e delle domande riconvenzionali, evidenziando in particolare una certa genericità delle contestazioni formulate e comunque la loro infondatezza.

La causa, di natura documentale, ed involgente questioni di puro diritto, è stata istruita con la acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies c.p.c.*

La opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.



-) **la mancanza di prova del diritto di credito azionato dalla banca, non essendo documentazione idonea a provare i crediti gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB;**

E' assorbente il rilievo della fondatezza del primo motivo di contestazione formulato dalla opponente sin dalle prime difese, con cui ha evidenziato la insufficienza della documentazione prodotta dalla banca nel monitorio, e parimenti quella prodotta nel corso del procedimento conseguente alla opposizione al monitorio, a documentare le ragioni di credito.

In diritto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio. Ne deriva che la sentenza che decide il giudizio instaurato a seguito dell'opposizione determinerà l'accoglimento della domanda dell'attore, cioè del creditore istante, ed il conseguente rigetto dell'opposizione qualora accerti che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se carenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono in quello successivo della decisione (in tal senso, Cass. 16 marzo 2006 n. 5844).

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.

Inoltre, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è,



conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. 25 settembre 2003 n.14234). Infatti, *“le risultanze dell'estratto di conto corrente allegato a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere; a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanzze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione”* (Cass. 15 settembre 2000 n.12169).

Nel caso di specie, sin dalla prospettazione iniziale, la parte opponente si è doluta del fatto che i due finanziamenti chirografari sopra menzionati su cui si è fondato il monitorio erano gestiti o canalizzati in un conto corrente n. 103491102 (a cui era collegato funzionalmente un conto anticipo fatture n. 103952361), rispetto al quale la banca nulla ha prodotto – né nella fase monitoria, né nella presente fase di merito - sia con riferimento ai contratti sia, più in particolare, con riferimento agli e/c, i quali sarebbero stati idonei a consentire la esatta ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, contestando dunque il saldo debitorio esposto dalla banca.

Infatti, sin dal procedimento monitorio, la banca ha prodotto: i contratti dei due mutui chirografari oggetto di causa, con i relativi documenti di sintesi ed i piani di ammortamento (docc. 6 e 10 fascicolo monitorio); gli atti di erogazione e quietanza (docc. 7 e 11 fascicolo monitorio); ed infine i saldaconti relativi ai due mutui chirografari, attestanti gli importi finanziati e i debiti residui, e per di più certificati da un funzionario di [REDACTED] S.p.a., (docc. 9 e 13 fascicolo monitorio).

Tale documentazione, se, da un lato, può considerarsi idonea a provare la genesi del contratto (docc. 6 e 10 fascicolo monitorio) ed il versamento e l'erogazione delle somme (docc. 7 e 11 fascicolo monitorio), dall'altro lato, non è idonea – nel contesto processuale dell'ordinario giudizio di cognizione - a provare il saldo debitorio di cui la banca ha chiesto col monitorio il pagamento. In particolare, i doc. 9 e 13 fasc. monitorio risultano essere dei meri saldaconti ai sensi dell'art. 50 TUB – funzionali per la emissione del decreto ingiuntivo – ma del tutto inidonei – nel successivo contesto del giudizio di cognizione ordinaria seguente alla opposizione al decreto ingiuntivi, nel quale l'onere della prova di provare la esatta consistenza del credito ricade, in presenza delle contestazioni sul *quantum* che la parte opponente ha mosso, sulla parte opposta/attore sostanziale - a ricostruire con precisione ed esattezza la pretesa creditoria. Peraltro, uno di tali documenti riporta cifre nemmeno esattamente sovrapponibili a quelle di cui la banca ha chiesto il pagamento col monitorio: infatti, il doc. 9, relativo al contratto di mutuo chirografario n. [REDACTED] riporta la cifra,



aggiornata alla data del 6.10.2023, di 174.046,61 + 6.586,73 = 180.633,34, mentre col monitoraggio è stata richiesta la minor somma di euro 180.632,35.

Attenta giurisprudenza di legittimità (Cass. 5373/2024), in ipotesi di contratto mutuo regolato o canalizzato in conto corrente, ha evidenziato che, al fine di assolvere all'onere probatorio ricadente sul creditore di provare la pretesa creditoria, è necessaria un'indicazione analitica delle rate insolute, dei tassi applicati e la produzione di tutti gli estratti conto dalla data di apertura del rapporto. Più in particolare, la Suprema Corte di Cassazione, in una situazione estremamente simile al caso di specie, ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto: *“Quanto alla prova delle ragioni creditorie della banca, [...] che, in tema di prova del credito fornita da un Istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito) dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute nell'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per il decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (ex multis, Cass. n. 21092/16). E tuttavia, nel conto corrente bancario, la banca che assume di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura. A nulla rileva che, nel caso di specie, l'esposizione è rinveniente da rapporto di mutuo e non già da rapporto di c/c, in quanto è la stessa appellante ad affermare che anche la gestione del mutuo è operata su un c/c di appoggio, ove “lato sensu ... sono annotate tutte le poste attive e passive relative a quel rapporto (v. pag. 8 dell'appello n. 4362/2014 r.g.). Ne discende che, in assenza di indicazione analitica delle rate insolute e dei tassi applicati in costanza di rapporto, l'estratto di saldaconto versato in atti, sia pure munito di certificazione notarile, non può ritenersi sufficientemente idoneo a documentare il credito reclamato nel suo preciso ammontare”, e concludendo, per ciò che in questa sede rileva: “...avendo la banca invocato un credito portato dal saldo di un conto corrente su cui venivano regolate anche le operazioni relative al mutuo (non risulta, infatti, alcuna specifica contestazione che detto conto fosse dedicato esclusivamente a quest'ultimo), la stessa, per dimostrare quel credito avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto dalla data della sua apertura di tanto, tuttavia, non si ricava notizia dalla sentenza impugnata, né dall'odierno motivo di ricorso. Da ciò deriva pure che la semplice contestazione circa gli importi e le modalità di calcolo degli interessi calcolati su quel conto (ove pure riguardanti, anche solo il mutuo) doveva considerarsi idonea a far ritenere contestato il quantum del preteso complessivo credito malgrado l'assenza di contestazione della documentazione afferente il mutuo medesimo.”*



L'accoglimento del primo motivo di opposizione assorbe le restanti doglianze formulate dalla parte opponente, in applicazione del principio della ragione più liquida.

-) le ulteriori contestazioni della parte opponente formulate in via riconvenzionale - inammissibilità

La parte opponente formulando una indifferenziata domanda riconvenzionale con la quale contesta la invalidità del contratto di conto corrente n. 103491102, del contratto relativo all'apertura di credito e del conto collegato funzionalmente di anticipo fatture n. 103952361 per mancanza della forma scritta *ad substantiam* ex art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. e per la applicazione di interessi anatocistici e interessi usurari e cms non pattuite, chiede in sostanza la rideterminazione dei rapporti di dare-avere con la banca.

La domanda riconvenzionale così formulata dalla parte opponente merita rigetto, essendo formulata in modo generico ed esplorativo.

Poiché trattasi di domanda riconvenzionale, in cui l'opponente al monitorio torna ad essere attore sia in senso sostanziale che in senso formale, su di essa parte attrice gravano gli oneri probatori di provare i fatti costitutivi della domanda. Viceversa, la parte attrice/opponente si è limitata a dolersi della mancata produzione da parte della banca degli e/c del conto corrente di appoggio, senza considerare però che, se tale eccezione è idonea a paralizzare – come visto - la richiesta di pagamento azionata col monitorio dalla banca, non la assolve, nel quadro della contro-domanda azionata in via di riconvenzione, dal carico dell'onere probatorio su di essa gravante, quale attore sostanziale e processuale.

La parte attrice in riconvenzione si è invece limitata ad instare per una inammissibile, in quanto massiva ed esplorativa, istanza ex art. 210 c.p.c., ed una altrettanto inammissibile ctu contabile, funzionali ad alleggerire – ma inammissibilmente – il proprio onere probatorio.

-) le spese di lite:

Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, sono interamente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:

- a) In accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo n. 3581/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 11.12.2023;
- b) rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- c) compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Monza, 30/01/2026.

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

